



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO • LODI • MONZA E BRIANZA

VERBALE DI ACCORDO
(Procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 legge 223/91)

Addì 3 aprile 2013, presso la sede dell'Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano-Lodi-Monza e Brianza, si sono incontrati i seguenti signori:

Per la società Ricoh Italia Srl	Davide Oriani Alessandro Sanvito
Per Unione Confcommercio	Emanuela Cambrini
Per la Filcams-CGIL Milano	Marisa Moi
Per la Fisascat-CISL Nazionale	Marco Demurtas
Per la Uiltucs-Uil	Marco Scotti
La RSU/Le RSA	

Premesso che

- ❖ Con lettera datata 16 gennaio 2013 la società Ricoh Italia Srl ha attivato una procedura di mobilità ai sensi del combinato disposto degli artt.4 e 24 della Legge n°223/91 per n.72 dipendenti per i motivi indicati nella medesima lettera, i cui contenuti devono intendersi qui integralmente richiamati e riprodotti;
- ❖ la società Ricoh Italia Srl, nel corso degli incontri avvenuti in data 28 gennaio, 28 febbraio e 14 marzo 2013, ha illustrato i motivi che hanno determinato la situazione di eccedenza, così come esposti nella comunicazione di avvio della procedura di mobilità di cui sopra;
- ❖ Le parti hanno esaminato ogni utile soluzione finalizzata a ridurre sul piano sociale le conseguenze della procedura di mobilità procedendo con ciò all'esame congiunto di cui all'art. 4 comma 5 della legge 223/91;
- ❖ in data 15 marzo u.s. la società ha comunicato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché alle altre parti interessate, che la fase sindacale della procedura, si è conclusa in assenza di accordo sindacale;

- ❖ nelle more della convocazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le parti hanno raggiunto il seguente accordo:

Tutto ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:

- le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale di accordo.
- La procedura di mobilità si chiuderà con un numero massimo di esuberanti pari a 62.
- I lavoratori saranno collocati in mobilità secondo il criterio della non opposizione al licenziamento, criterio da intendersi alternativo rispetto a quelli previsti dall'art. 5 della legge 223/91.
- I lavoratori saranno collocati in mobilità entro e non oltre il 31/1/2014 e quindi in deroga ai termini di legge così come previsto dall'art 8 comma 4 della legge 236/93.
- In caso di adesione volontaria di figure con profilo professionale non dichiarato in esubero l'azienda si riserva di valutare le singole richieste in funzione delle esigenze tecnico organizzative e produttive.
- L'azienda erogherà, ai lavoratori che accetteranno la collocazione in mobilità, rinunciando all'impugnazione del licenziamento, un sostegno economico, incentivo all'esodo che sarà determinato come segue:

A. Lavoratori pensionandi (lavoratori che nel corso del periodo di permanenza in mobilità maturano il requisito pensionistico) l'incentivo all'esodo sarà costituito da un importo risultante dalla integrazione totale della differenza tra l'85% del valore mensile lordo (retribuzione annua lorda al netto di incentivi diviso 12) e l'importo corrispondente all'indennità di mobilità lorda mensile. Tale importo verrà calcolato dal momento della collocazione in mobilità fino alla data di maturazione del diritto pensionistico. Al suddetto importo verrà aggiunto un'ulteriore importo pari al 50% della valorizzazione della differenza tra l'assegno di pensione secondo le nuove disposizioni in materia pensionistica e l'assegno di pensione secondo la precedente normativa. Tale ulteriore integrazione verrà calcolata su un periodo pari a 5 anni.

B. Lavoratori, ultra cinquantenni, che potranno accedere al trattamento pensionistico al massimo entro il 31.3.2017.

Ai suddetti lavoratori verrà riconosciuto per il periodo di permanenza in mobilità un importo risultante dalla integrazione totale della differenza tra l'85% del valore mensile lordo (retribuzione annua lorda al netto di incentivi diviso 12) e l'importo corrispondente all'indennità di mobilità lorda mensile. Per il restante periodo verrà riconosciuto un'ulteriore importo pari alla somma dei seguenti 2 valori: l'85% della retribuzione annua lorda al netto di incentivi diviso 12 e l'importo relativo alla contribuzione volontaria.

Per i lavoratori di cui ai punti A e B gli stessi dovranno produrre all'azienda idonea documentazione. Il periodo di preavviso verrà lavorato.

C. Lavoratori che all'interno delle funzioni dichiarate in esubero, ma non rientranti nei due casi precedenti, e che richiedono di essere collocati volontariamente in mobilità, agli stessi l'azienda riconoscerà un incentivo all'esodo pari a 9 mensilità (l'ultima retribuzione ordinaria mensile lorda moltiplicata nove).

Il personale tecnico dichiarato in esubero potrà accedere alla sola ipotesi A.

L'incentivo all'esodo come sopra definito verrà corrisposto previa sottoscrizione dei verbali di conciliazione individuali ai sensi dell'art. 412 ter cpc che prevederà l'accettazione della collocazione in mobilità e la rinuncia all'impugnazione del licenziamento.

- **Ricollocazioni.** Le ricollocazioni all'interno della struttura aziendale, avverranno secondo i seguenti criteri, anche in deroga all'Art 2103 cc: esigenze tecnico e organizzative, a parità delle stesse prevarrà il criterio dell'anzianità aziendale. Nel caso in cui la ricollocazione comporti una modifica delle mansioni verrà mantenuta la retribuzione in atto, l'inquadramento contrattuale e l'orario di lavoro. La ricollocazione potrà avvenire nell'ambito della stessa provincia cui è addetto il lavoratore e comunque nell'ambito massimo di km 50.

Le parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del presente Accordo, la procedura di mobilità di cui in premessa è da intendersi espletata e conclusa con la data odierna, a tutti gli effetti degli artt. 4, 5 e 24 della Legge n°223/91.

Letto confermato e sottoscritto

Per la società Ricoh Italia Srl

David Oriani
Alessandro Sanvito

Per Unione Confcommercio

Emanuela Cambrini

Per la Filcams-CGIL Milano

Marisa Moi

Per la Fisascat-CISL Nazionale

Marco Demurtas

Per la Uiltucs-Uil

Marco Scotti

La RSU

perflor
Carri
S. C. G. P.
V. G. P.
V. G. P.
P. S. G. P.